



CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI STABILITA LA PERCENTUALE DI FRUIZIONE ED IL CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO

È pari al 15,6423% della somma richiesta, la percentuale, di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall'articolo 125 del decreto "Rilancio". Il contributo può essere richiesto nella misura non superiore al valore di 60mila euro.

Tale percentuale è stata determinata rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro stabilito dal Decreto Rilancio con l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta *richiesti* dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro che è risultato essere pari a 1.278.578,142 euro.

La percentuale su indicata si applica sul credito di imposta richiesto con troncamento all'unità di euro.

Esempio

importo speso per sanificazione € 10.000

Credito d'imposta richiesto 60% € 6.000

Credito di imposta spettante 15,6423% € 938

Di fatto il credito di imposta effettivo spettante corrisponde a poco più del 9% di quanto speso per sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione individuale.

L'importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario sono ampie:

- detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- utilizzo diretto in compensazione tramite modello F24, anche in unica soluzione;
- cessione, anche parziale, del credito d'imposta a terzi soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tal caso l'opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all'Agenzia della cessione del *bonus* può avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno e, quindi, da lunedì 14 settembre, e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).

Con la [Risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020 - pdf](#) l'Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo 6917 per l'utilizzo in compensazione.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo 6917 deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" mentre nel campo "anno di riferimento" deve essere sempre indicato il "2020".

Si ricorda che il modello F24 può essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e che se l'importo compensato è superiore all'ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 sarà scartato.